

società Enel Servizio Elettrico, Endesa, Enel Produzione, Enel Distribuzione e Slovenske Elektrarne presentano, al 31 dicembre 2010, una diminuzione dell'entità dei crediti rispetto al precedente esercizio 2009.

Per alcune Società del Gruppo, che presentano saldi dei crediti commerciali più significativi, sono state acquisite ulteriori analisi che evidenziano detti crediti, per vendita e trasporto di energia elettrica e gas, suddivisi per periodo di formazione/anno di riferimento. Queste le risultanze:

Prospetto di ageing

Crediti commerciali

Euro milioni

Società	Credito al 31/12/10	Anno di formazione				
		2006 e Ante	2007	2008	2009	2010
Enel Energia	3.314	-	15	266	536	2.497
Enel Serv. Elettrico	1.765	89	38	82	54	1.502
Enel Produzione	786	35	7	10	176	558
Enel Distribuzione	612	10	4	46	43	509
Enel Trade	896	325	104	34	215	218
Endesa	3.707	62	27	43	72	3.503

In merito si evidenzia:

- per Enel Energia l'ammontare dei crediti arretrati, riferiti all'anno 2009 e precedenti, è pari al 24,6% del totale complessivo dei crediti di detta società;
- per Enel Servizio Elettrico l'ammontare dei crediti arretrati, riferiti all'anno 2009 e precedenti, è pari al 14,9% del totale complessivo crediti di detta società;
- per Enel Produzione l'ammontare dei crediti arretrati, riferiti all'anno 2009 e precedenti, è pari al 29,0% del totale complessivo crediti di detta società;
- per Enel Trade l'ammontare dei crediti arretrati, riferiti all'anno 2009 e precedenti, è pari al 75,6% del totale complessivo crediti di detta società.

La Corte ha, in proposito, già nelle precedenti relazioni, richiamato l'attenzione sulla necessità di riservare particolare attenzione al contenimento dei crediti commerciali e, in particolare, nella relazione riferita all'esercizio 2009 aveva segnalato la necessità di *"un accertamento dell'esigibilità dei crediti verso la clientela, con particolare riguardo a quelli pregressi ed in particolare a quelli insoluti ed oggetto di contestazione o coinvolti in procedure concorsuali"*.

La Società ha confermato che il Gruppo è impegnato in un continuo ed attento monitoraggio sull'andamento dei crediti pregressi e svolge un'intensa attività per il recupero di tali crediti attraverso: (i) l'invio di solleciti ai clienti, (ii) l'applicazione di misure di autotutela (sospensione della fornitura), (iii) l'affidamento in più fasi del recupero dei crediti a società specializzate (recupero stragiudiziale) e (iv) l'avvio di azioni legali anche attraverso l'insinuazione in procedure fallimentari, dopo averne valutato l'effettiva recuperabilità. Tra i fattori che continuano a rendere difficoltosa l'azione di recupero crediti, oltre allo scenario economico generale caratterizzato dal perdurare della crisi economica e finanziaria, la Società ha altresì segnalato le difficoltà intervenute a seguito dell'entrata in vigore della nuova disciplina-normativa, introdotta con la liberalizzazione del mercato elettrico italiano, che ha comportato il c.d. "free riding" vale a dire la possibilità per i clienti di passare (*switch*) ad altro operatore senza aver saldato le pendenze nei confronti dell'operatore precedente, senza che quest'ultimo possa porre in atto lo strumento del distacco della fornitura. E' da evidenziare che sul problema è stata richiamata da parte dell'Enel e di altri fornitori di e.e. l'attenzione dell'AEEG e si auspica che da parte di quest'ultima vengano emanati provvedimenti volti a limitare tali fenomeni.

Con particolare riferimento alle raccomandazioni contenute nella Relazione della Corte riferita all'anno 2009, la Società ha evidenziato, con specifica comunicazione, alcune incisive azioni poste in essere dalle società del Gruppo facenti capo alla Divisione Mercato (Enel Energia ed Enel Servizio Elettrico):

- attività di *origination*, vale a dire attività di selezione dei clienti da acquisire per tener conto del *credit merit* degli stessi;
- attività di *gestione* che vengono attuate con specifiche azioni di sollecito dei pagamenti: (i) nuovo sistema di affidamento di incarichi alle agenzie (con sistema di incentivazione), (ii) utilizzo nei confronti delle PA di alcune agenzie specializzate, (iii) promozione di *customer care* sui clienti attivi (mediante corrispondenza e telefono) e (iv) promozione di iniziative di *litigation* a fronte dei crediti in sofferenza;
- attività di cessione crediti (*factoring*) già avviate in precedenza e che ha consentito il recupero di crediti scaduti nei confronti di clienti privati e della PA.

Con riferimento invece ai crediti commerciali di competenza delle società del Gruppo all'estero (riferimento specifico a quelli di Endesa), la Società ha evidenziato che non si riscontrano particolari profili di criticità anche in considerazione che: (i) per circa il 90% dei crediti l'incasso viene effettuato a mezzo domiciliazione bancaria attivata dagli utenti e (ii) i crediti risultano avere una "anzianità" contenuta (circa un anno). Riguardo, infine, ai crediti connessi con le attività di generazione e distribuzione

di e.e. nonchè con le attività relative a *commodities* energetiche (es. trading di combustibili), la Società segnala che il profilo di rischio connesso a tali crediti risulta essere non rilevante in ragione delle controparti interessate (Gestore Servizio Elettrico, Acquirente Unico, Terna, ecc.).

Per un riferimento normativo, si segnala che gli indirizzi di gestione del credito commerciale sono stati delineati nella procedura organizzativa n. 106 in data 5.2.2008 approvata dall'Amministratore Delegato di Enel S.p.A., cui hanno fatto seguito le conseguenti disposizioni applicative emesse dalle Società (controllante e controllate) del Gruppo.

A conclusione dell'argomento, stante la situazione dei crediti commerciali esaminata al 31 dicembre 2010 ed anche l'evoluzione della stessa al 30 giugno 2011, si prende atto dell'attenzione e dell'impegno che la Società sta riservando mediante il rafforzamento della struttura dedicata alla riscossione e l'adozione di nuove strategie. Si invita comunque la Società a continuare a riservare all'argomento sempre maggiore attenzione anche per gli aspetti economici e finanziari connessi.

6.3.2 Il contenzioso rilevante del Gruppo Enel

Contenzioso in materia ambientale

Il contenzioso in materia ambientale riguarda, principalmente, l'installazione e l'esercizio di impianti elettrici di Enel Distribuzione. Enel Distribuzione è convenuta in vari giudizi, civili e amministrativi, nei quali vengono richiesti, spesso con procedure di urgenza, in via cautelare, lo spostamento o la modifica delle modalità di esercizio delle porzioni di rete elettrica, da parte di coloro che risiedono in prossimità delle stesse, sulla base della presunta potenziale dannosità degli impianti, nonostante gli stessi, ad avviso delle società, siano stati installati nel rispetto della normativa vigente in materia. In alcuni casi sono state avanzate richieste di risarcimento dei danni alla salute asseritamente conseguenti all'esposizione ai campi elettromagnetici. L'esito dei giudizi è generalmente favorevole alla società, salvo sporadici casi in cui si sono avute pronunce sfavorevoli, in sede cautelare, che, peraltro, sono state tutte oggetto di impugnativa. Allo stato attuale, nel merito non vi sono sentenze negative passate in giudicato e in nessun caso è stata accolta domanda di risarcimento danni alla salute, mentre in una sola pronuncia del febbraio 2008 (impugnata innanzi alla Corte di Appello competente) è stato riconosciuto un danno legato allo "stress" provocato dalla presenza dell'elettrodotto e dal timore dei possibili effetti negativi alla salute. La prossima udienza è fissata al 9 luglio 2014.

Vanno segnalate anche le controversie concernenti i campi elettromagnetici delle cabine di media e bassa tensione poste all'interno di edifici. Nell'agosto 2008 è stata pubblicata una sentenza della Corte di Cassazione (relativa a un elettrodotto di trasmissione a 380 kW "Forli-Fano", non più di proprietà Enel) la quale ha ritenuto sussistente il nesso causale tra le cefalee lamentate da alcuni soggetti e l'esposizione ai campi elettromagnetici.

Non è stato ancora emanato il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, relativo alla determinazione dei criteri di elaborazione dei piani di risanamento degli elettrodotti (art. 4, comma 4, Legge n. 36/2001), necessario per la presentazione da parte dei distributori delle proposte di tali piani alle Regioni (art. 9, comma 2, Legge n. 36/2001). Con decreto 29 maggio 2008 del Direttore generale per la salvaguardia ambientale del Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare sono state approvate le procedure di misura e di valutazione dell'induzione magnetica, ai sensi dell'art. 5, comma 2, del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'8 luglio 2003, nonché con Decreto del medesimo Ministero del 29 maggio 2008 sono state approvate le metodologie di calcolo per la determinazione delle fasce di rispetto per gli elettrodotti, ai sensi dell'art. 4, comma 1, lett.h) della legge n. 36/2001.

Sono pendenti, infine, talune vertenze in materia urbanistica e ambientale, connesse alla costruzione ed all'esercizio di alcuni impianti di produzione e di linee di distribuzione.

Centrale termoelettrica di Porto Tolle - Inquinamento atmosferico - Procedimento penale a carico di Amministratori e dipendenti di Enel - Risarcimento del danno ambientale

Con sentenza del 31 marzo 2006 il Tribunale di Adria ha condannato ex Amministratori e dipendenti di Enel per taluni episodi di inquinamento atmosferico riconducibile alle emissioni della centrale termoelettrica di Porto Tolle. La sentenza ha condannato gli imputati in solido con Enel, quale responsabile civile, al risarcimento dei danni in favore di una pluralità di soggetti, persone fisiche ed enti locali. Tale risarcimento è stato riconosciuto in 367.000 euro a favore di alcuni soggetti, per lo più privati, mentre la quantificazione del risarcimento a favore di alcuni enti pubblici (Regioni Veneto ed Emilia Romagna, Provincia di Rovigo e Comuni vari) è stato rimesso a un successivo giudizio civile, liquidando – a titolo di "provvisoriale" – circa 2,5 milioni di euro complessivi.

La sentenza del Tribunale di Adria è stata appellata e in data 12 marzo 2009 la Corte d'Appello di Venezia ha riformato parzialmente detta sentenza, assolvendo per non aver commesso il fatto gli ex Amministratori ed escludendo il danno ambientale, disponendo la

revoca delle somme liquidate a titolo di provvisoria. Avverso detta favorevole sentenza di appello hanno ricorso per Cassazione sia il Procuratore Generale che le parti civili costituite in appello. Con sentenza dell'11 gennaio 2011, la Corte di Cassazione ha accolto il ricorso, annullando la sentenza della Corte d'Appello di Venezia e rinviando alla stessa Corte d'Appello in sede civile per le statuizioni in tema di risarcimento del danno e riparto dello stesso tra gli imputati. Si precisa che con riferimento alle somme liquidate a favore di alcuni enti pubblici, la Società aveva già provveduto in forza di atto transattivo intervenuto nel corso del 2008. Con atto notificato nel luglio 2011 il Ministero dell'Ambiente ed alcuni enti pubblici hanno richiesto ad Enel Spa ed Enel Produzione, in sede civile, alla Corte di Appello di Venezia, il risarcimento del danno conseguente alle emissioni della centrale di Porto Tolle. La richiesta del presunto risarcimento del danno patrimoniale ed ambientale è di circa 100 milioni, importo integralmente contestato da Enel in quanto infondato.

Nell'agosto 2011, la Procura della Repubblica di Rovigo ha richiesto il rinvio a giudizio di alcuni dirigenti e dipendenti di Enel Produzione per il reato di omissione dolosa di cautele atte a prevenire disastri, relativo a presunte emissioni provenienti dalla Centrale di Porto Tolle. All'udienza del 7 febbraio 2012 il GUP di Rovigo ha disposto il rinvio a giudizio di tutti gli ex dipendenti ed amministratori indagati per il reato di "omissione dolosa di cautele antinfortunistiche"; la prossima udienza è prevista per il 27 settembre 2012 innanzi al Tribunale di Rovigo.

Contenzioso stragiudiziale e giudiziale connesso al black-out del 28 settembre 2003.

In relazione al black-out del 28 settembre 2003, sono state presentate numerose richieste stragiudiziali e giudiziali di indennizzi automatici e di risarcimento di danni. Tali richieste hanno dato luogo a un significativo contenzioso dinanzi ai Giudici di Pace, concentrato essenzialmente nelle Regioni Campania, Calabria e Basilicata, per un totale di circa 120.000 giudizi, i cui oneri si ritiene possano essere parzialmente recuperati attraverso le vigenti coperture assicurative. In primo grado tali giudizi si sono conclusi per circa due terzi con sentenze a favore dei ricorrenti, mentre i giudici di Tribunale che si sono pronunciati in sede di appello hanno quasi tutti deciso a favore di Enel Distribuzione, motivando sia in relazione alla carenza di prova dei danni denunciati, sia riconoscendo l'estraneità della Società all'evento. Le poche sentenze sfavorevoli a Enel Distribuzione sono state tutte impugnate davanti alla Corte di Cassazione, che si è sempre pronunciata a favore di Enel, confermando il primo orientamento già emesso con le ordinanze (nn. 17282, 17283 e 17284) del 23 luglio 2009, che, accogliendo i ricorsi e rigettando le domande dei clienti, ha escluso

tassativamente la responsabilità di Enel Distribuzione. Nel mese di maggio 2008, Enel ha notificato alla Compagnia assicuratrice un atto di citazione volto ad accertare il diritto a ottenere, a norma di polizza, il rimborso di quanto pagato in esecuzione delle sentenze sfavorevoli. L'assicurazione Cattolica, nel costituirsi in giudizio, ha chiamato in causa vari riassicuratori tra cui Enel.re. Integrato il contraddittorio, Enel.re ha riconosciuto fondata la pretesa di Enel Spa mentre altre società riassicuratrici, tra cui la Zurigo, ne hanno contestato la pretesa. La causa verrà chiamata dinanzi al Tribunale di Roma all'udienza del 24 gennaio 2013 per la precisazione delle conclusioni. Molti dei giudizi del *black out* sono tuttora pendenti nonostante l'intervenuto orientamento favorevole della Cassazione.

A dicembre 2011 i giudizi pendenti risultano ridotti a poco più di 45.000 per effetto delle pronunce giudiziali passate in giudicato nonché delle rinunce alle azioni da parte degli attori e/o riunioni di procedimenti, mentre il flusso di nuove azioni è sostanzialmente cessato, visti i riferiti orientamenti favorevoli ad Enel sia dei giudici di appello che della Cassazione.

Contenzioso in tema di modalità gratuite di pagamento della bolletta

Con sentenza n. 2507/2010 del 3 maggio 2010, il Consiglio di Stato ha accolto l'appello dell'AEEG avverso la sentenza n. 321/08 del 13 febbraio 2008 con cui il TAR Lombardia aveva annullato la delibera n. 66/07. Con quest'ultimo provvedimento, l'AEEG aveva irrogato a Enel Distribuzione una sanzione amministrativa pari a 11,7 milioni di euro per non aver ottemperato a quanto previsto nella delibera n. 55/00 in tema di trasparenza dei documenti di fatturazione. Enel Distribuzione ha presentato ricorso per ottenere la revocazione del suddetto provvedimento innanzi al Consiglio di Stato, che si è pronunciato con sentenza di rigetto in data 24.2.2011. E' ancora pendente invece il ricorso proposto in data 29 ottobre 2010 dinanzi alla Corte Europea dei Diritti dell'Uomo di Strasburgo. Con la citata sentenza, infatti, il Consiglio di Stato, a giudizio di Enel, ha dato un'interpretazione del principio giuridico di legalità che si pone in contrasto con quanto solitamente affermato dalla giurisprudenza della Corte Europea. L'accoglimento del ricorso comporterebbe la condanna nei confronti dello Stato Italiano ad un risarcimento commisurato all'importo versato con la sanzione pagata.

Per quanto riguarda il contenzioso civile promosso innanzi ai Giudici di Pace da parte dei clienti per ottenere il risarcimento dei presunti danni (tutti di minima entità), attualmente sono pendenti a dicembre 2011 circa 51.000 giudizi. Anche se la maggior parte delle sentenze sino a ora intervenute sono sfavorevoli ad Enel, recentemente si

è riscontrato un orientamento di segno opposto che si sta consolidando presso numerosi Tribunali in grado di appello.

Contenzioso Finmek / Enel Factor

In data 29 aprile 2009 Enel Factor è stata convenuta in giudizio davanti al Tribunale di Padova dalla Finmek SpA, società in amministrazione straordinaria. Il contenzioso trae origine da un contratto di *factoring* che prevedeva la cessione dei crediti da Finmek a Enel Factor, relativi a un contratto di fornitura di contatori elettronici per la telelettura dei consumi, sottoscritto da Enel Distribuzione e Finmek. Le suddette cessioni di credito hanno avuto inizio nel 2001 e sono proseguite fino al mese di aprile del 2004, quando la Finmek SpA è stata ammessa alla procedura di Amministrazione straordinaria. Finmek con l'atto di citazione ha chiesto l'accertamento sia dell'inopponibilità delle cessioni di credito effettuate tra il 7 maggio 2003 e il 23 marzo 2004 che la revoca e/o l'inefficacia delle cessioni di credito nello stesso periodo. L'ammontare complessivo della richiesta di Finmek è pari a circa 50 milioni di dollari statunitensi. La prossima udienza è fissata al 13 marzo 2012 per l'esame della Consulenza Tecnica d'Ufficio.

Contenzioso con produttori – connessione alla rete di Enel Distribuzione

Trattasi di alcuni giudizi aventi ad oggetto, a vario titolo, richieste di risarcimento danni da ritardata/mancata connessione di impianti di produzione alla rete di Enel Distribuzione ovvero da gestione del servizio di connessione, i quali, seppur non numericamente significativi e variamente radicati nell'ambito del territorio nazionale, presentano domande risarcitorie di valore rilevante.

Contenzioso giuslavoristico e previdenziale

Le società del Gruppo Enel sono convenute in alcuni procedimenti in materia giuslavoristica. Nell'ambito di tali procedimenti vi sono alcuni giudizi per il risarcimento dei danni connessi all'esposizione all'amianto, in alcuni casi, risolti transattivamente.

Contenzioso con l'INPS

Il 6 maggio 2005, l'Istituto Nazionale Previdenza Sociale ("INPS") emanò una circolare in tema di obblighi contributivi Cassa Integrazioni Guadagni ("CIG"), Cassa

Integrazioni Guadagni Straordinaria ("CIGS"), Disoccupazione Involontaria ("DS") e Mobilità con la quale, nel definire la materia, affermò che gli obblighi contributivi per CIG, CIGS, DS e Mobilità sarebbero stati applicabili anche nei confronti delle aziende di Stato e degli enti pubblici nazionali svolgenti attività industriali, con capitale non più interamente pubblico, ricomprendendo anche Enel e le società costituite in attuazione del D.Lgs n. 79/99, sia per il periodo successivo alla data di emanazione della circolare sia per i periodi pregressi, a partire dalla data in cui il capitale sociale delle stesse ha cessato di essere interamente in mano pubblica (per Enel a partire dall'offerta pubblica di vendita del novembre 1999). Enel ha impugnato detta circolare per carenza dei presupposti innanzi ai giudici amministrativi con contestuale richiesta della sospensione della sua efficacia; il Tar non ha accordato la sospensione, ritenendo che la materia rientri nella competenza esclusiva del giudice ordinario. Enel ha così proposto azione innanzi al giudice del lavoro, al fine di accertare l'inesistenza a suo carico dell'obbligo contributivo relativo a CIG, CIGS e Mobilità. L'INPS, in considerazione della complessità della tematica e della necessità di approfondimenti, ha chiesto un parere al Consiglio di Stato, prorogando il termine per la regolarizzazione fino all'acquisizione del parere stesso. La seconda sezione del Consiglio di Stato l'8 febbraio 2006 ha reso il parere, ritenendo, in particolare, che la circolare non possa produrre effetti retroattivi e non sia consentito applicare sanzioni di qualsiasi natura, ritenendo necessario l'integrazione e correzione della circolare.

Quanto alla contribuzione per la Disoccupazione Involontaria ("DS"), e quindi la Mobilità (in quanto dovuta solo in presenza della base imponibile "DS"), il Ministero del Lavoro, all'esito di un'indagine ispettiva avviata nel dicembre 2005, sulla sussistenza dell'esonero contributivo per Enel spa e le società costituite in attuazione del decreto legislativo n. 79/1999, ha emesso il decreto 1° agosto 2006 confermando l'esonero dall'obbligo dell'assicurazione contro la disoccupazione involontaria (e quindi la Mobilità), sia per Enel SpA, che per le Società derivanti e parte del Gruppo Enel, fin dall'inizio della loro attività. Detto esonero contributivo spiega effetti anche sul contributo per la mobilità.

Pur in un quadro complessivo favorevole a Enel e in difformità con il parere reso dal Consiglio di Stato (recepito dal Giudice del Lavoro di Roma nella sentenza n. 2384 dell'8 febbraio 2007 in causa Acea/INPS) e con le risultanze del Decreto emesso dal Ministero del Lavoro, in epoca successiva al 2007 sono pervenute diverse cartelle esattoriali per il pagamento di contributi, relativi, a periodi pregressi,. Tali cartelle sono state oggetto di sospensione amministrativa, a iniziativa dello stesso INPS o del Giudice del Lavoro innanzi al quale Enel ha impugnato le cartelle pervenute. Con

messaggio del 10 luglio 2007, a scioglimento della riserva formulata sull'efficacia delle disposizioni contenute nella Circolare n.63 del 2005, l'INPS ha sostanzialmente recepito l'orientamento del Parere del Consiglio di Stato circa l'irretroattività dell'efficacia della circolare. Pertanto l'INPS ha fissato la decorrenza degli obblighi contributivi per CIG e CIGS dal periodo di paga in corso alla data di emanazione della circolare n.63 del 2005 (maggio 2005), aggiornando, così, le precedenti disposizioni. Contemporaneamente l'INPS, con separato messaggio, preso atto del Decreto del Ministero del Lavoro del 1° agosto del 2006, ha diramato le istruzioni operative per rendere effettivo l'esonero stesso a favore di Enel Spa e le società ancora facenti parte del gruppo Enel. Enel ha ottemperato alle prescrizioni contributive per CIG e CIGS di cui al suddetto messaggio del 10 luglio 2007, e venuto meno ogni obbligo contributivo per Disoccupazione involontaria e Mobilità, è cessata la materia del contendere. Nell'ambito delle impugnative delle medesime cartelle, rimane pendente il contenzioso relativo a presunte omissioni contributive per Malattia e Maternità. Quasi tutte le cartelle sono state sospese con provvedimenti dei giudici o in via amministrativa dallo stesso Inps. Peraltro, l'art. 20 del D.L. 25 giugno 2008 n.112, convertito con la con la Legge 6 agosto 2008, n.133, nel disporre il pagamento della contribuzione di malattia e maternità a decorrere dal 1° gennaio 2009, contiene una disposizione (passata anche al vaglio di costituzionalità con la sentenza n.48 dell'8.2.2010), che dovrebbe comportare il superamento del contenzioso pendente. Anche sulla scorta di tale ultimo provvedimento normativo, quasi tutte le sentenze sinora emse hanno annullato la cartelle opposte.

Evoluzione del Procedimento Penale dinanzi al Tribunale di Milano e delle pronunce della Corte dei Conti su ex dirigenti

Nel febbraio 2003, la Procura della Repubblica di Milano avviò un procedimento a carico di ex Amministratori e dirigenti della società Enelpower nonché terzi, per vari illeciti compiuti in danno della Società, consistenti, tra l'altro, nella percezione di pagamenti da parte di fornitori per l'aggiudicazione di talune commesse. Nel gennaio 2008 il Giudice per le indagini preliminari ha ammesso la costituzione di parte civile delle Società Enel SpA, Enelpower SpA ed Enel Produzione SpA. Il 27 aprile 2009 il Giudice per le indagini preliminari ha pronunciato sentenza di patteggiamento per alcuni imputati, mentre i due ex Amministratori di Enel Produzione e di Enelpower nonché il dirigente di Enelpower sono stati rinviati a giudizio dinanzi al Tribunale di Milano. Apertosi il dibattimento nel gennaio del 2010, il giudice ha pronunciato, in data 20 aprile 2010, sentenza di non doversi procedere per intervenuta prescrizione nei

confronti di alcuni imputati, tra cui gli ex Amministratori e dirigenti imputati per i reati di corruzione ed appropriazione indebita. Il processo si è concluso in primo grado il 20 settembre 2011 con sentenza “non doversi procedere” per intervenuta prescrizione, mentre Enelpower, Enel Produzione ed Enel si stanno attivando per il recupero in sede civile dei danni arrecati.

Inoltre, Enel Produzione ed Enelpower hanno promosso azioni revocatorie nei confronti degli ex Amministratori e dirigenti, ottenendo l’inefficacia di alcuni atti di dimissione di cespiti. A seguito di tali procedimenti è stato sottoscritto con l’ex Amministratore di Enel Produzione un accordo transattivo in data 25 maggio 2011 in virtù del quale Enel ha ottenuto a titolo di risarcimento danni, anche nell’interesse delle società del Gruppo coinvolte, la complessiva somma di 2 milioni di euro e la rinuncia da parte dell’ex Amministratore alla pretesa di ottenere il pagamento del controvalore delle *stock options* per cui pendeva giudizio dinanzi al Giudice del Lavoro, per un importo di oltre 4 milioni di euro. Le società del Gruppo Enel per effetto dell’accordo hanno revocato, nei soli confronti dell’ex Amministratore Delegato di Enel Produzione, la costituzione di parte civile nel procedimento penale menzionato precedentemente e rinunceranno alle azioni revocatorie ed esecutive avviate nei suoi confronti. Si precisa, infine, che Enelpower è tuttora costituita nel giudizio in sede di appello per riciclaggio a carico dell’ex Amministratore Delegato e dell’ex dirigente di Enelpower dinanzi alle Autorità Giudiziarie svizzere. Con sentenza notificata il 2 luglio 2010, il Tribunale Penale Federale di Bellinzona, per quanto riguarda le pretese formulate dalle parti civili, aveva rilevato che essendo le stesse già costituite in Italia per il medesimo danno, sarebbe stata preclusa la possibilità di pretendere il risarcimento in Svizzera. Enelpower ha ricorso avverso tale sentenza. Sempre in Svizzera, Enelpower ha ottenuto il sequestro conservativo delle somme depositate su conti correnti svizzeri di tali indagati.

Contenzioso BEG

Come riferito nella precedente Relazione, il contenzioso ha un doppio binario, uno in Italia e l’altro in Albania. Con sentenza del 20 ottobre 2010, la Corte di Cassazione italiana ha confermato la decisione della Corte d’Appello di Roma del 7 aprile 2009, che aveva rigettato integralmente l’impugnativa proposta da BEG avverso il lodo arbitrale del 6.12.2002 a lei sfavorevole. La suddetta pronuncia della Corte di Cassazione riguarda la nota vicenda relativa al giudizio promosso dinanzi alla Camera Arbitrale di Roma dalla BEG SpA, nel novembre 2000, nei confronti di Enelpower, in relazione al presunto inadempimento di un contratto di collaborazione per la

costruzione di una centrale idroelettrica in Albania, retto dalla legge italiana. In particolare, BEG chiese la condanna di Enelpower al risarcimento di danni per circa 120 milioni di euro; il collegio arbitrale decise che nessun inadempimento vi era stato da parte di Enelpower. In Albania, con sentenza del 7 marzo 2011 pronunciata in Camera di Consiglio, la Corte di Cassazione albanese ha rigettato l'impugnativa proposta da Enelpower ed Enel Spa avverso la sentenza della Corte d'Appello albanese che, in data 28 aprile 2010, confermando la decisione di primo grado del Tribunale di Tirana, aveva attribuito ad Albania BEG Ambient (controllata di BEG) un risarcimento per danno extracontrattuale di circa 25 milioni di euro per il 2004 ed un risarcimento, sempre per asserita responsabilità extracontrattuale, per gli anni successivi non quantificato. Albania BEG Ambient con lettera del 26 aprile 2011, richiamando le sentenze albanesi di cui sopra ha chiesto il pagamento di oltre 430 milioni di euro.

A tale richiesta Enelpower ed Enel Spa hanno replicato, rispettivamente in data 28 e 29 aprile 2011, contestando radicalmente la legittimità della pretesa sia nell'an che nel quantum ed hanno promosso, avanti la Corte di Cassazione albanese, istanza di revocazione avverso la decisione di primo grado del Tribunale di Tirana, per contrasto con il giudicato formatosi a seguito della sentenza della Corte di Cassazione italiana. In sede di revocazione la Corte di Cassazione Albanese, con sentenza del 17 giugno 2011, comunicata il 7 luglio, ha confermato la pronuncia di primo grado. Enel ed Enelpower, confidando nella fondatezza delle proprie ragioni, stanno valutando le eventuali ulteriori iniziative. Inoltre, in Italia prosegue il giudizio intrapreso da Enelpower ed Enel Spa nei confronti di BEG SpA dinanzi al Tribunale di Roma teso ad ottenere l'accertamento della responsabilità di Beg per avere aggirato la pronuncia del lodo reso in Italia a favore di Enelpower il 6.12.2002, facendo agire la controllata Albam, in Albania, contro Enelpower ed Enel. Con tale azione, Enelpower ed Enel chiedono la condanna di Beg a risarcire il danno arrecato ad Enelpower (a titolo contrattuale ed extracontrattuale) e ad Enel (a titolo extracontrattuale) in misura pari alla somma che l'una e/o l'altra potrebbero essere tenute a corrispondere ad Albania BEG Ambient in caso di esecuzione delle sentenze rese dalla giurisdizione albanese.

Contenzioso ALBA 90 per abuso di posizione dominante

In data 27 maggio 2010 la società ALBA 90 (in liquidazione) ha citato in giudizio Enel S.p.A., Enel Distribuzione ed Enel Factor innanzi alla Corte d'Appello di Roma, sostenendo che le modalità con le quali Enel svolge le proprie gare d'appalto integrerebbero gli estremi dell'abuso di posizione dominante. Secondo la ricorrente, Enel disapplicherebbe la normativa sulle gare imponendo i prezzi ed onerose clausole

penali e sospendendo dalla qualificazione gli appaltatori dissenzienti. Alba 90, assumendo una violazione delle regole della concorrenza ha chiesto l'accertamento dell'abuso di posizione dominante da parte di Enel e la condanna del risarcimento dei danni quantificati in euro 20.990.000,00. All'udienza di comparizione, davanti alla Corte d'Appello di Roma, Enel si è costituita in giudizio contestando radicalmente ed integralmente le pretese di Alba 90, nei confronti della quale Enel - a seguito di un'inchiesta penale avviata dalla Procura di Benevento e del conseguente rinvio a giudizio per reati di falso e corruzione - ha adottato provvedimenti di esclusione dall'Albo delle Imprese Qualificate Enel e dalla partecipazione a gare nonché di risoluzione dei contratti di appalto in corso. All'udienza del 18 aprile 2011, il Giudice ha concesso i termini per il deposito di memorie ex art. 183, comma 6 c.p.c. e la causa è stata rinviata all'udienza del 17 settembre 2012 per la precisazione delle conclusioni.

6.3.3 Crisi dei mercati finanziari: impatto sull'indebitamento del Gruppo Enel

Il 2010, secondo l'analisi dell'Enel, è stato un anno sicuramente positivo per quanto riguarda la gestione del debito del Gruppo, in quanto, nonostante le prime avvisaglie della crisi finanziaria che ha poi investito l'intero anno 2011, Enel è riuscita a perseguire importanti risultati sia sul lato della riduzione dello stock di debito che dal lato del miglioramento del profilo dello stesso e del rafforzamento della posizione di liquidità. In conseguenza, infatti, soprattutto del completamento dell'importante piano di dismissioni culminato con la cessione della partecipazione di minoranza della società EnelGreenPower spa, la Società ha potuto raggiungere gli obiettivi di riduzione della posizione finanziaria netta. Per quanto riguarda il profilo del debito, l'emissione di un prestito obbligazionario destinato al pubblico dei risparmiatori (*retail*) effettuato a febbraio dello stesso anno per un importo di 3 miliardi di euro ha consentito alla stessa di continuare il già avviato percorso di allungamento delle scadenze attraverso la sostituzione di debito bancario a breve con prestiti obbligazionari. La fiducia riposta da parte dei risparmiatori nella solidità del Gruppo Enel e nella sua capacità di ottenere risultati importanti, secondo la prospettazione di Enel, è stata testimoniata in tale occasione da una domanda di circa 15 miliardi di euro raccolta in soli 5 giorni di collocamento. La successiva formalizzazione nel mese di marzo di una linea di credito da 10 miliardi di euro ha poi sensibilmente incrementato la riserva di disponibilità finanziarie, elemento che si è dimostrato distintivo proprio nel prosieguo della crisi finanziaria in atto e che consente ad Enel di gestire il proprio piano di scadenze con una minore apprensione. In considerazione del peggioramento delle condizioni e del

cambiamento dell'attitudine degli investitori, successivo a tali eventi, va rilevato che entrambe le operazioni sopra descritte non avrebbero probabilmente avuto un esito altrettanto positivo anche solo dopo poche settimane dalla loro formalizzazione. Venendo all'anno 2011, questo è stato caratterizzato dalle difficoltà di gran parte dei Paesi del mondo nell'affrontare le tematiche di riduzione del debito e dei disavanzi pubblici. L'Italia, così come Portogallo, Irlanda, Grecia e Spagna, è stata oggetto di crescenti preoccupazioni da parte degli operatori finanziari intimoriti dalla mancanza di riforme strutturali e ritmi di crescita adeguati in grado di alimentare un processo virtuoso di risanamento dei conti pubblici, tale da rendere sostenibile l'attuale scenario di indebitamento pubblico di ogni Stato. In questo quadro macroeconomico, dove si assiste ad un generale peggioramento nelle condizioni di *funding* nel mercato dei capitali e del credito, va segnalato che il Gruppo Enel continua a considerare l'accesso diretto nel mercato dei capitali come la strategia più efficiente al fine di assicurare una migliore redistribuzione del mix di indebitamento, una diversificazione della base degli investitori e l'allungamento della durata media del debito di Gruppo. Queste riflessioni trovano conferma nel fatto che nel corso dell'anno 2011 il Gruppo Enel ha potuto emettere obbligazioni per un ammontare complessivo pari a 4,5 miliardi di euro ad un tasso medio in linea con il costo medio ponderato dell'indebitamento di Gruppo. Ne risulta quindi che, al momento, l'attuale peggioramento dei mercati ha impattato solo marginalmente il costo di *funding* del Gruppo: questo si è reso evidente in particolare nel corso dell'ultima operazione, portata sul mercato obbligazionario nel mese di ottobre 2011, comunque eseguita nell'ultima finestra temporale di relativa stabilità.

Al proposito la Corte ritiene necessaria una particolare attenzione all'estrema mutevolezza ed alla ricorrente volatilità della situazione dei mercati, che ha l'idoneità di incidere sul rilevante indebitamento del Gruppo, come costantemente segnalato da questa Corte nelle precedenti relazioni.

6.4 La comunicazione

La direzione Relazioni Esterne ha il compito di presidiare e rappresentare gli interessi di Enel in Italia e all'estero, attraverso una serie di azioni di comunicazione e di informazione. Le attività, a supporto del business, sono ripartite per aree di specializzazione. In particolare: Pubblicità e New Media, Comunicazione Istituzionale e Rapporti con gli Stakeholders, Relazioni con i Media e Comunicazione Interna afferiscono all'area della Comunicazione, Rapporti Istituzionali nazionali e comunitari, Rapporti Istituzionali internazionali, Relazioni Esterne Territoriali e Grandi progetti Infrastrutturali afferiscono all'area delle relazioni con le istituzioni. Nell'anno 2010 le

attività della funzione Affari Istituzionali hanno avuto l'obiettivo di valorizzare l'immagine di Enel presso le istituzioni nazionali e comunitarie, rafforzando la percezione del ruolo strategico che essa riveste nel generare e rappresentare valore per il Sistema Italiano e all'interno del più vasto mercato europeo. Nell'ambito della funzione Affari Istituzionali le singole unità hanno operato nel seguente modo: L'unità Affari Istituzionali nazionali ha curato il monitoraggio e la tutela degli interessi aziendali in sede governativa e parlamentare, nonché ha promosso l'immagine aziendale mediante l'organizzazione di convegni su tematiche in materia energetica ed ambientale e visite ad impianti di rappresentanti di Parlamento e Governo; l'unità Affari Istituzionali Europei ha condotto una costante attività di analisi e monitoraggio di carattere politico - legislativo di una serie di atti legislativi comunitari di forte impatto nella legislazione nazionale, costantemente monitorando i dossier di finanziamento europeo dei progetti dimostrativi (in particolare ETS NER 300) e di implementazione del SET PLAN; l'unità Studi Legislativi ha assicurato l'interpretazione dei provvedimenti legislativi ed amministrativi nazionali/comunitari, coordinando e curando la pubblicazione del Codice delle energie rinnovabili e dell'efficienza energetica 2010 e la predisposizione e la sottoscrizione con il MIUR del Protocollo Reti Amiche.

Nel 2010 le principali attività per l'Unità Grandi Progetti Infrastrutturali e Processi Autorizzativi sono state dirette in primo luogo alla gestione delle relazioni con gli stakeholders dei grandi progetti in corso (conversione a carbone di Porto Tolle, rigassificatore di Porto Empedocle e Civitavecchia in fase conclusiva), al fine di consolidare il consenso attuando iniziative sia preventive verso potenziali elementi di rischio, sia di contrasto verso aree di opposizione, e focalizzando la comunicazione sulla piena compatibilità ambientale dei progetti e sui benefici per il sistema socio-economico ospitante, anche mediante una attenta interazione con i media. Rilevante impegno è stato poi dedicato al coordinamento dei procedimenti autorizzativi e concessori sia a livello centrale che territoriale.

Nel 2010 la Funzione ha continuato inoltre a perseguire l'obiettivo primario di creare valore per l'azienda anche attraverso i rapporti con le Istituzioni, le relazioni con i media, gli eventi territoriali. Nelle relazioni con i Media l'attività della funzione si è concentrata in particolare nel rafforzamento della comunicazione con i media internazionali, nazionali e locali con l'obiettivo di affermare il carattere multinazionale di Enel, valorizzare i suoi primati nella generazione di redditività per gli azionisti, nel perseguimento dell'efficienza,

nell'impegno nella ricerca e nell'innovazione, nella qualità dei rapporti con gli stakeholder, così contribuendo a consolidare l'immagine di Enel.

La strategia di business di Enel è stata supportata da attività di sponsorizzazione, eventi, programmi di immagine e prodotti editoriali volti a promuovere Enel come un'azienda istituzionale e dinamica espressione del made in Italy virtuoso, in Italia e all'estero. Oltre alle sponsorizzazioni, Enel ha dato vita a progetti autonomi, con gli stessi obiettivi ma integralmente sviluppati e promossi dall'azienda legati al mondo della cultura. Di particolare rilievo è il progetto perseguito tramite Enel Cuore, costituito nel 2003 dalle aziende del Gruppo Enel, come ente di erogazione che sostiene le organizzazioni no profit e il mondo del volontariato nell'ambito di iniziative di carattere sociale, socio-assistenziale e assistenziale, con particolare attenzione verso i bambini, gli anziani, i malati e le persone con disabilità. Nel 2010 Enel Cuore ha rinnovato il suo impegno nella solidarietà sociale, sostenendo 114 nuovi progetti in Italia e all'estero, con uno stanziamento complessivo di 6,8 milioni di euro.

Gara per l'assegnazione ad agenzia pubblicitaria"

Accogliendo la raccomandazione formulata dalla Corte contenuto nella precedente Relazione in ordine all'opportunità di evitare ulteriori proroghe del precedente incarico e anzi di procedere a nuova gara per l'azione pubblicitaria di supporto alla Società, in data 22 gennaio 2011 è stato pubblicato il bando di gara europea (GU/S S15 23369-2011-IT) per l'assegnazione di un accordo quadro ad un'agenzia pubblicitaria per l'ideazione, la strategia, la progettazione, la realizzazione e la produzione di campagne pubblicitarie *above the line* su *media classici* e *new media* per Enel SpA e società da essa direttamente o indirettamente controllate.

Alla gara hanno presentato domanda di partecipazione n.8 imprese, di cui n.7 ammesse con lettera di invito del 1° aprile 2011; di queste solo 6 hanno trasmesso l'offerta tecnica/economica.

In base ai punteggi conseguiti per la prova tecnica e per l'offerta economica presentate dalle società concorrenti, la gara è stata aggiudicata in data 1 settembre 2011 alla Società che ha realizzato il punteggio totale più alto rispetto a tutti gli altri concorrenti.

7. Risultati economico-finanziari di Enel S.p.A. nel 2010

7.1 – Il bilancio d'esercizio

Il Bilancio di esercizio 2010 di ENEL S.p.A. – composto dallo Stato patrimoniale, dal Conto economico, dal Rendiconto finanziario, dal Prospetto degli utili e delle perdite rilevati nell'esercizio e dalle relative Note di commento, ai quali si aggiunge la Relazione illustrativa sulla gestione - è stato predisposto in conformità ai principi contabili internazionali (IAS-IFRS) ed alle interpretazioni emesse dall'IFRIC e dal SIC, così come previsto dal Regolamento Europeo n. 1606/2002 e in relazione ai provvedimenti emanati in attuazione dell'art.9 del D.Lgs. n. 38 del 28 febbraio 2005. L'Assemblea dei soci di Enel SpA, come già riferito, lo ha approvato, in sede ordinaria, il 29 aprile 2011.

Il Collegio Sindacale nella propria relazione - redatta ai sensi dell'art. 153 del D. Lgs. n. 58/1998, anche in osservanza delle indicazioni fornite dalla CONSOB (comunicazione DEM/1025564 del 6 aprile 2001 e successivi aggiornamenti) - ha, tra l'altro, riferito: (i) " *che le azioni deliberate e poste in essere sono state conformi alla legge e allo statuto e non sono state manifestamente imprudenti, azzardate, in potenziale conflitto di interessi, in contrasto con le delibere assunte dall'Assemblea o tali da compromettere l'integrità del patrimonio sociale*"; (ii) di non aver "riscontrato l'esistenza di operazioni atipiche o inusuali svolte con terzi, con società del Gruppo o con parti correlate"; (iii) di aver "acquisito conoscenza e vigilato, per quanto di competenza, sull'idoneità della struttura organizzativa della Società"; (iv) di aver "vigilato sul processo di informativa finanziaria, sull'adeguatezza del sistema amministrativo contabile della Società e sull'affidabilità di quest'ultimo nel rappresentare correttamente i fatti di gestione, nonché sul rispetto dei principi di corretta amministrazione nello svolgimento delle attività sociali; (v) di "aver vigilato sull'adeguatezza e l'efficacia del sistema di controllo interno" (...) e che " *si ha motivo di ritenere che il sistema di controllo interno sia adeguato, efficace ed effettivamente funzionante*", (vi) di aver "vigilato sull'indipendenza della società di revisione" e (vii) che riguardo agli emolumenti fissi e variabili corrisposti agli Amministratori, " *tali strumenti retributivi sono allineati alla best practice, rispettando il principio del legame con le performance e la creazione di valore per gli azionisti della Società*".

Il suddetto bilancio, sottoposto a revisione contabile da parte della Società di revisione, è stato giudicato, da quest'ultima, "conforme agli International Financial Reporting Standards adottati dall'Unione Europea, nonché ai provvedimenti emanati in